



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI TARANTO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, di seguito denominato OIV, previsto dal D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e in attuazione della normativa vigente in materia.

ART. 2 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. L'OIV è un organismo collegiale, composto da tre membri. I componenti sono nominati dalla Giunta camerale e sono individuati, previa procedura selettiva comparativa e pubblica, tra gli iscritti in apposito elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. La Giunta, nella scelta dei componenti dell'OIV, favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere; eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
3. La Giunta, all'atto della nomina, individua il componente con funzioni di Presidente.
4. L'OIV dura in carica tre anni a decorrere dalla data della delibera di nomina. Esso può essere rinnovato una sola volta. Alla scadenza, le sue funzioni sono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.
5. La scadenza dell'organo politico-amministrativo non comporta la decadenza dell'OIV.

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER I COMPONENTI DELL'OIV

1. I componenti dell'OIV devono essere iscritti, da almeno sei mesi dall'emanazione del bando ad evidenza pubblica, nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, secondo la normativa vigente.
2. I componenti dell'OIV devono possedere requisiti generali, requisiti di competenza ed esperienza e requisiti di integrità, stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in apposito decreto, adottato ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 90/2014, al quale si rinvia.



3. La nomina a componente dell'OIV è subordinata all'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di inconfiribilità e di divieto di assunzione dell'incarico previsti dalla normativa vigente.
4. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti della Camera di Commercio.
5. L'incarico di Presidente di OIV è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.
6. L'incarico è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco nazionale per l'intera durata. A tal fine i soggetti iscritti sono tenuti anche ad acquisire i crediti formativi richiesti dalla normativa vigente.
7. Ciascun componente OIV può appartenere a più Organismi indipendenti di valutazione, in osservanza delle disposizioni vigenti.

ART. 4 FUNZIONI

1. L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs.n.286/1999, ed esercita in piena autonomia le funzioni indicate dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/09, come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ed altresì le funzioni di controllo strategico, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'Organismo, in particolare:
 - a) svolge le funzioni e le attività in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance al fine di supportare la Camera di commercio sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale, tenendo anche conto delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento degli utenti finali per le attività ed i servizi rivolti;
 - b) verifica che la Camera di commercio realizzi, nell'ambito del ciclo della performance, un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
 - c) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
 - d) esercita le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito all'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico.
3. L'OIV esercita ogni altra funzione prevista da disposizioni normative nel tempo vigenti.



4. L'Organismo - nell'esercizio delle sue funzioni - esprime proposte, raccomandazioni, valutazioni e pareri, anche vincolanti, e rilascia attestazioni e validazioni sui documenti indicati dalla legge, nonché predispose le Relazioni prescritte.
5. L'OIV comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica e/o a qualunque altro soggetto indicato dalle disposizioni normative nel tempo vigenti.

ART. 5

FUNZIONI DELLA STRUTTURA TECNICA PERMANENTE PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'OIV si avvale di una Struttura tecnica permanente ai sensi della normativa vigente.
2. La Struttura tecnica permanente (di seguito denominata STP) è collocata in posizione di autonomia ed indipendenza nell'ambito degli uffici di Staff della Segreteria Generale.
3. Alla Struttura tecnica, nel rispetto del principio di economicità ed efficacia, devono essere destinate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento delle funzioni di supporto, nonché un adeguato sistema informativo, tenendo conto delle dimensioni e delle specificità organizzative dell'amministrazione.
4. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
5. In particolare, la STP:
 - a) supporta l'Organismo nelle sue competenze;
 - b) garantisce il coordinamento tra OIV e uffici, organi e stakeholder;
 - c) svolge funzioni di segreteria dell'Organismo.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DELL'OIV

1. L'OIV opera in condizioni di autonomia e risponde esclusivamente agli organi camerali.
2. L'OIV nell'espletamento delle attività e funzioni si avvale della Struttura tecnica permanente e si interfaccia con il Segretario Generale.
3. L'OIV nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso della Camera di commercio, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza



ritardo;

- b) ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Ente camerale, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile della Camera di commercio.

4. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione ai soggetti interni ed esterni competenti secondo la normativa vigente.

5. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto della normativa vigente.

6. Con riferimento agli obiettivi posti dalla Camera di commercio, l'OIV può identificare per ogni settore operativo, anche su indicazione della Giunta, aree di analisi considerate particolarmente critiche e formulare proposte di miglioramento in merito.

7. L'OIV può redigere relazioni e report sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, da produrre all'organo di indirizzo politico-amministrativo e/o al Segretario Generale.

8. L'OIV si riunisce periodicamente e comunque almeno quattro volte l'anno, in presenza o in remoto, secondo le necessità concordate con la STP e la Segreteria Generale.

9. I verbali delle riunioni e la documentazione prodotta sono archiviati e conservati a cura della struttura tecnica di supporto, che funge da segreteria.

ART. 7

DECADENZA E REVOCA

1. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:

- a) sopraggiunte cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di inconfiribilità e di divieto di assunzione dell'incarico ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e della normativa vigente;
- b) decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance ovvero mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

2. I componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.

ART. 8



COMPENSO

1. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un compenso su base annua di euro 6.000,00 per il Presidente ed euro 4.000,00 per ciascuno dei due componenti.
2. Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo delle spese sostenute e al netto di IVA se dovuta.

ART. 9

RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente e, per quanto compatibili, al Sistema di valutazione e misurazione della performance, allo Statuto ed al Regolamento di organizzazione della Camera di commercio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.